

Regolamento Disciplinare

Art. 1 Premessa

L'iscritto al registro e l'associato che si renda responsabile di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di azioni non conformi al Codice Etico dell'Associazione, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 2 Competenza

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene è del Consiglio Direttivo, su parere del Collegio Nazionale dei Probiviri attivato dal Consiglio Direttivo stesso, sulla base di segnalazioni e fatti osservabili anche giunte allo sportello dei reclami.

Art. 3 – Sanzioni

Si prevedono:

- lettera di richiamo
- censura che è una dichiarazione formale della mancanza commessa
- sospensione
- radiazione

La gravità della sanzione è commisurata alla gravità del comportamento e alle conseguenze/danni riportati dalle parti interessate e dall'Associazione.

Radiazione e sospensione derivano anche da atti amministrativi formali¹

Art. 4 – Procedimento

Il Consiglio Direttivo non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare la propria difesa, anche tramite il proprio legale di fiducia specificamente nominato con atto scritto.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio Nazionale dei Probiviri hanno facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Art. 5 Ricusazione – Astensione

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Nazionale dei Probiviri possono essere ricusati per motivi di cui all'art. 52 c.p.c. e astenersi per i medesimi motivi.

Art. 9 – Riammissione

L'azione disciplinare è imprescindibile per i fatti che comportano la radiazione. In caso di sospensione l'associato, decorsi i termini stabiliti, può fare richiesta di essere riammesso.

¹ Alcuni casi che comportano la radiazione, secondo le norme generali vigenti:

- la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici)
- la condanna per un reato connesso con l'esercizio ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione
- la condanna ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
- l'assegnazione ad una casa di cura o di custodia ex art. 219 c.p. .

Comportano la sospensione (in misura pari a quella definita dall'atto amministrativo):

- i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge
- l' interdizione temporanea dai pubblici uffici
- il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione o in occasione dell'esercizio della professione

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.